

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE  
PUGLIA

ANNO LII

BARI, 6 AGOSTO 2021

n. 102



**Leggi e regolamenti regionali**

**Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.**

***Nella parte I sono pubblicati:***

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

***Nella parte II sono pubblicati:***

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

## SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

## PARTE PRIMA

**Leggi e regolamenti regionali**

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2021, n. 24 <b>“Norme per l’applicazione pianificata del fuoco prescritto”</b> .....	52580
LEGGE REGIONALE 6 agosto 2021, n. 25 <b>“Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro) e disposizioni varie”</b> .....	52584
LEGGE REGIONALE 6 agosto 2021, n. 26 <b>“Affrancamento dall’obbligo di corrispondere ticket e sanzioni per la mancata disdetta delle prenotazioni”</b> .....	52594
LEGGE REGIONALE 6 agosto 2021, n. 27 <b>“XI legislatura – 6° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali”</b> .....	52595
LEGGE REGIONALE 6 agosto 2021, n. 28 <b>“Istituzione del Servizio di analisi genomica avanzata con sequenziamento della regione codificante individuale”</b> .....	52601
LEGGE REGIONALE 6 agosto 2021, n. 29 <b>“Disciplina dell’enoturismo”</b> .....	52604
LEGGE REGIONALE 6 agosto 2021, n. 30 <b>“Promozione e valorizzazione delle attività storiche e di tradizione della Puglia”</b> .....	52609
LEGGE REGIONALE 6 agosto 2021, n. 31 <b>“Implementazione del Test prenatale non invasivo (NIPT)”</b> .....	52616
LEGGE REGIONALE 6 agosto 2021, n. 32 <b>“Norme in materia di diritto di accesso a internet e superamento del digital divide”</b> .....	52619

## PARTE PRIMA

**Leggi e regolamenti regionali**

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2021, n. 24

**“Norme per l’applicazione pianificata del fuoco prescritto”.**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:****Art. 1****Finalità e definizioni**

1. La Regione Puglia, nel rispetto della normativa europea, statale e regionale, al fine di perseguire la protezione del proprio patrimonio ambientale e forestale, favorisce l’applicazione pianificata del fuoco prescritto per il conseguimento di obiettivi specifici in materia di prevenzione degli incendi boschivi, conservazione e miglioramento della funzionalità ecosistemica, gestione delle risorse agro-silvo-pastorali, formazione del personale e per altre finalità di carattere colturale in ambito agro-forestale.
2. Ai fini della presente norma per “fuoco prescritto” si intende la tecnica di applicazione esperta, consapevole e autorizzata del fuoco per conseguire obiettivi integrati nella pianificazione territoriale.
3. Il fuoco prescritto si basa sull’uso del fuoco su superfici pianificate e secondo una progettazione basata su prescrizioni e procedure operative precise per ottenere i risultati previsti e ridurre gli impatti ambientali.

**Art. 2****Ambiti di applicazione del fuoco prescritto**

1. Il fuoco prescritto è utilizzato in aree strategiche e limitate e in specifiche condizioni ambientali tali da assicurare il confinamento del fuoco all’interno di un’area predeterminata, dove le condizioni di intensità e velocità di propagazione del fronte di fiamma siano compatibili con gli obiettivi di gestione delle risorse.
2. La presente norma disciplina l’applicazione del fuoco prescritto nei seguenti settori:
  - a) prevenzione incendi, nel rispetto della legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38 (Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia), per diminuire l’intensità e la propagazione degli incendi boschivi mediante la riduzione del carico e della continuità orizzontale e verticale dei combustibili forestali e della vegetazione, con particolare riferimento ad aree strategiche individuate dalla pianificazione quali: aree a maggior rischio di innesco, viali tagliafuoco, fasce parafuoco in formazioni erbacee e basso arbustive lungo il limite del bosco e dell’area urbanizzata;
  - b) gestione conservativa di aspetti storici e funzionali del paesaggio e di specifici habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, per i quali sia riconosciuto l’effetto positivo del fuoco su particolari fasi del ciclo riproduttivo o nella creazione di favorevoli condizioni ecologiche;
  - c) gestione delle risorse agro-silvo-pastorali per incrementare e migliorare la produzione foraggera in pascoli e incolti produttivi, per prevenire gli incendi di origine pastorale e per l’abbattimento di eventuali cariche patogene;
  - d) ricerca scientifica, per la valutazione degli effetti del fuoco prescritto su componenti ecosistemiche,

- per l'ottimizzazione delle prescrizioni in diversi contesti ambientali e per l'applicazione di sistemi esperti per la progettazione e gestione del fuoco prescritto;
- e) formazione del personale addetto alle attività antincendio boschivo e creazione di scenari per esercitazioni pratiche di coordinamento e organizzazione interforze;
  - f) sviluppo di programmi di comunicazione sui temi della prevenzione incendi e dell'autoprotezione e coinvolgimento attivo della cittadinanza.

### **Art. 3**

#### **Condizioni di applicazione del fuoco prescritto**

1. L'applicazione del fuoco prescritto avviene in condizioni di sicurezza utilizzando attrezzature e modalità esecutive che rispettino gli standard internazionali, in particelle di limitata estensione all'interno di aree strategiche individuate in base alla zonizzazione del rischio e alle priorità degli interventi di prevenzione. È realizzata in corrispondenza di specifiche condizioni meteorologiche, di umidità del combustibile e di vento previste in progetto, tali da garantire il controllo del comportamento e degli effetti del fuoco senza procurare danni al suolo, alla vegetazione ed alla fauna, sulla base delle prescrizioni indicate nel progetto di cui all'articolo 4.
2. Non costituisce fuoco prescritto l'esecuzione di controfuoco o di fuoco tattico nel corso di operazioni di estinzione di incendi, né la bruciatura delle stoppie o l'uso del fuoco nelle pratiche agricole tradizionali.
3. L'applicazione del fuoco prescritto, essendo pratica preventiva, è sempre vietata nei periodi in cui è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sul territorio della regione Puglia. In ogni caso, l'operazione di fuoco prescritto non è consentita in condizioni di pendenza accentuata, forte esposizione ai venti e di stress idrico della vegetazione e della lettiera e deve essere eseguita in condizioni adatte per attuare l'attacco diretto al fronte di fiamma applicato con mezzi di estinzione terrestri tradizionali e tali che l'intervento dei mezzi di contenimento, in caso di necessità, sia efficace e risolutivo.
4. Costituiscono condizioni di carattere generale per l'applicazione del fuoco prescritto le prescrizioni tecniche e le procedure operative di cui al comma 6.
5. L'operazione di fuoco prescritto dovrà svolgersi obbligatoriamente in presenza di squadre antincendio, appositamente qualificate e dotate di mezzi adeguati per eventuali operazioni di estinzione, in relazione all'entità e complessità del cantiere.
6. La tecnica del fuoco prescritto è inserita nel Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalle integrazioni del suddetto Piano, su proposta della sezione competente in materia di incendi boschivi d'intesa con la sezione competente in materia di tutela e valorizzazione delle risorse forestali, approva le linee guida recanti la definizione delle prescrizioni tecniche e delle procedure operative inerenti le applicazioni di fuoco prescritto.

### **Art. 4**

#### **Progetto di fuoco prescritto (PFP)**

1. Ogni intervento di fuoco prescritto è pianificato con la definizione di un Progetto di fuoco prescritto (PFP). Il PFP è il documento tecnico indispensabile per ottenere l'autorizzazione all'applicazione del fuoco prescritto, redatto da professionisti abilitati, con formazione specifica ed esperienza nella pianificazione e uso della tecnica e iscritti nell'apposito albo o all'equivalente collegio professionale presso gli altri Stati membri dell'Unione europea.
2. Le prescrizioni di applicazione contenute nel PFP definiscono tutte le componenti indispensabili alla realizzazione del progetto e alle sue finalità. Il progetto tecnico riporta una valutazione del territorio in termini di geomorfologia, tipi di vegetazione e habitat, aree protette, vulnerabilità, uso del suolo e rischio incendi, nonché della simulazione del fronte di fuoco.

3. Il PFP è presentato alla sezione regionale competente in materia di incendi boschivi ai fini di una sua autorizzazione.

#### **Art. 5**

##### **Soggetti coinvolti e requisiti**

1. È soggetto proponente la persona fisica o giuridica titolare del diritto di possesso dell'area o del suolo ovvero che ne detenga il pieno godimento. È, altresì, soggetto proponente la persona giuridica delegata dall'ente pubblico, titolare del diritto di possesso dell'area o del suolo, a svolgere attività nei settori di cui all'articolo 2.

2. Tutto il personale coinvolto nei diversi ruoli pianificatori e operativi deve essere preventivamente addestrato attraverso appositi corsi abilitativi di carattere teorico-pratico che prevedono il superamento di una prova finale per la certificazione dell'apprendimento.

3. La sezione regionale competente in materia di formazione professionale, d'intesa con le sezioni competenti in materia di incendi boschivi e di tutela e valorizzazione delle risorse forestali, definisce gli standard formativi minimi di cui al comma 2.

#### **Art. 6**

##### **Attuazione degli interventi di fuoco prescritto**

1. Fatte salve le specifiche prescrizioni definite dall'autorizzazione, il soggetto proponente comunica la prevista apertura del cantiere entro le quarantotto ore lavorative precedenti e mantiene le comunicazioni e lo scambio di informazioni riguardo la previsione del luogo e della data di apertura cantiere con la Sezione regionale competente, il Sindaco del comune interessato, la Stazione carabinieri forestale competente, il Comando provinciale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (CNVF) e gli altri enti coinvolti nell'attuazione dell'intervento di fuoco prescritto autorizzato. Il giorno previsto per l'esecuzione dell'intervento il soggetto proponente conferma in modo tempestivo ai predetti enti l'apertura del cantiere, previa verifica delle condizioni di applicabilità del fuoco prescritto e della disponibilità del presidio Anti incendio boschivo (AIB) previsto dal progetto. La comunicazione di apertura del cantiere di fuoco prescritto è sottoscritta anche dal progettista e dal responsabile dell'intervento.

2. Entro le quarantotto ore successive l'effettiva conclusione dell'intervento, il soggetto proponente comunica la chiusura del cantiere di fuoco prescritto. La comunicazione di chiusura del cantiere di fuoco prescritto descrive gli esiti delle verifiche effettuate durante e dopo la realizzazione dell'intervento, l'avvenuta esecuzione di eventuali opere di bonifica necessarie ed è sottoscritta anche dal progettista e dal responsabile dell'intervento.

3. La Sezione regionale competente, utilizzando i sistemi di coordinamento operativo in essere per l'antincendio boschivo, informa tempestivamente le autorità territorialmente competenti e la Stazione carabinieri forestale competente, circa le applicazioni di fuoco prescritto in atto sul territorio regionale, verificando preliminarmente l'eventuale insorgenza di condizioni limitative o ostative dell'intervento stesso.

#### **Art. 7**

##### **Modifica all'articolo 2 della l.r. 38/2016**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 38/2016 è inserito il seguente:

"1 bis. La Sezione regionale competente può autorizzare deroghe ai divieti di cui al comma 1 in caso di attuazione del fuoco prescritto quale pratica strettamente connessa alla conservazione del patrimonio naturale ove ciò sia ritenuto utile, anche in via sperimentale, ai fini della prevenzione degli incendi e della tutela di particolari assetti vegetazionali nel territorio rurale."

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 06 AGO. 2021

**MICHELE EMILIANO**

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2021, n. 25

**“Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro) e disposizioni varie”.**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:**

#### **CAPO I**

**Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro)**

#### **Art. 1**

**Modifica all'articolo 39 della l.r. 11/1999**

1. L'articolo 39 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro) è sostituito dal seguente:

“Art. 39 (Ostelli)

1. Sono ostelli le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento di giovani, di gruppi di giovani e dei loro accompagnatori, di gruppi organizzati, gestite da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità turistiche, sociali, culturali, religiose, sportive ed educative.
2. Negli ostelli deve essere garantita, oltre alla prestazione dei servizi di base (alloggio e prima colazione), la disponibilità di strutture e servizi che consentono di perseguire le finalità di cui al comma 1.
3. La somministrazione di alimenti e bevande è consentita, sussistendo i requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, nel rispetto del regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (sull'igiene dei prodotti alimentari), limitatamente alle sole persone alloggiate e ai loro accompagnatori.
4. Gli ostelli possono essere dotati di particolari strutture e attrezzature che consentono il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, sotto la responsabilità del gestore della struttura.
5. Gli ostelli devono possedere i requisiti minimi obbligatori e garantire i servizi minimi previsti dalla tabella “F” allegata alle presenti disposizioni e osservare la normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, di sicurezza, prevenzione incendi e di abbattimento delle barriere architettoniche nonché in materia e di tutela dei lavoratori e dei clienti nonché quella sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.
6. I titolari degli ostelli esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni adeguano le proprie strutture a quanto previsto dalla tabella “F” entro un anno dalla medesima data, fatta eccezione per gli adeguamenti relativi alle caratteristiche costruttive e dimensionali.
7. Per gli ostelli da insediare o già insediati in edifici costruiti prima dell'introduzione del certificato

di agibilità o in edifici sottoposti a tutela e censiti dalle Soprintendenze come di interesse storico o monumentale ovvero sottoposti ad altre forme di tutela ambientale o architettonica è ammessa deroga motivata ai soli requisiti strutturali e dimensionali.”.

## **Art. 2**

### **Integrazione dell'articolo 39 bis alla l.r. 11/1999**

1. Dopo l'articolo 39 della l.r. 11/1999, è inserito il seguente:

“Art. 39 bis (Ostelli per escursionisti)

1. Sono ostelli per escursionisti le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento di escursionisti ubicate in aree rurali, riserve e parchi nazionali e regionali, ovvero ubicati lungo cammini e itinerari escursionistici di interesse internazionale, nazionale o regionale, destinati a svolgere anche funzioni di punto tappa, gestite da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità turistiche, sociali, culturali, religiose, sportive e educative.
2. Negli ostelli deve essere garantita, oltre alla prestazione dei servizi di base (alloggio e prima colazione), la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al comma 1.
3. La somministrazione di alimenti e bevande è consentita, sussistendo i requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, nel rispetto del regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (sull'igiene dei prodotti alimentari), limitatamente alle sole persone alloggiate e ai loro accompagnatori.
4. Gli ostelli possono essere dotati di particolari strutture ed attrezzature che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione.
5. Gli ostelli per escursionisti devono possedere i requisiti minimi obbligatori e garantire i servizi minimi previsti dalla tabella “F” allegata alle presenti disposizioni e osservare la normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, di sicurezza, prevenzione incendi e di abbattimento delle barriere architettoniche nonché in materia di tutela dei lavoratori e dei clienti nonché quella sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40.”.

## **Art. 3**

### **Modifiche all'articolo 40 della l.r. 11/1999**

1. L'articolo 40 della l.r. 11/1999 è sostituito dal seguente:

“Art. 40 (Destinazione e classificazione degli immobili adibiti ad ostelli)

1. L'esercizio di ostelli per escursionisti è finalizzato soprattutto al recupero del patrimonio edilizio esistente garantendo la continuità storica, sociale e culturale dell'ambito ambientale, naturalistico e urbanistico in cui la struttura è collocata, nonché il rispetto dello stile architettonico e decorativo originario.
2. La conversione e l'utilizzo di unità immobiliari destinate a ostelli per escursionisti non comporta, ai fini urbanistici, la destinazione d'uso alberghiera.
3. L'adeguamento delle strutture da destinare a ostelli per escursionisti alle norme in materia di sicurezza e accessibilità avviene nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente disciplina legislativa per le strutture residenziali relativamente alle unità o parti abitative, e per gli esercizi commerciali relativamente alle unità immobiliari o parti di esse destinate ai servizi comuni.
4. Gli ostelli e gli ostelli per escursionisti non sono soggetti a classificazione.”.

**Art. 4****Integrazione dell'articolo 40 bis alla l.r. 11/1999**

1. Dopo l'articolo 40 della l.r. 11/1999, è inserito il seguente:  
"Art. 40 bis (Contrassegni identificativi)
  1. I contrassegni identificativi degli ostelli hanno i seguenti elementi costitutivi:
    - a) logo distintivo della tipologia di struttura;
    - b) logo della Regione Puglia;
    - c) logo dell'Agenzia PugliaPromozione;
    - d) logo eventuale della zona o del percorso.
  2. I contrassegni identificativi di cui al comma 1 devono essere riprodotti a cura dei titolari dell'attività su supporti grafici con le dimensioni, le forme, i colori e le immagini approvati con delibera di Giunta regionale.
  3. I contrassegni identificativi di cui al comma 1 devono essere esposti all'esterno dell'ingresso principale delle strutture ricettive in modo da essere ben visibili al pubblico e non costituiscono messaggio pubblicitario."

**Art. 5****Modifica all'articolo 41 della l.r. 11/1999**

1. Al comma 3 dell'articolo 41 della l.r. 11/1999 è aggiunto infine il seguente periodo: "Si intende gestione imprenditoriale e non occasionale la gestione di almeno tre case o appartamenti per vacanza."

**Art. 6****Modifica all'articolo 46 della l.r. 11/1999**

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 46 della l.r. 11/1999 è aggiunto il seguente:  
"2 bis. L'attività di ristoro è destinata esclusivamente agli ospiti dell'affittacamere."

**Art. 7****Modifica all'articolo 48 della l.r. 11/1999**

1. Al comma 2 dell'articolo 48 della l.r. 11/1999 dopo le parole: su aree di proprietà privata sono aggiunte le seguenti: "o esclusivamente su aree private adiacenti al demanio."

**Art. 8****Modifiche all'articolo 49 della l.r. 11/1999**

1. All'articolo 49 della l.r. 11/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 1 le parole: "deve essere autorizzata dal Comune" sono sostituite dalle seguenti: "è consentita previa presentazione di SCIA al Comune ai sensi dell'articolo 59 della presente legge";
  - b) il comma 2 è sostituito dal seguente:  
"2. L'esercizio annuale dell'attività balneare è subordinato all'ottenimento del parere del Servizio di igiene pubblica che può avvalersi degli organi competenti in materia di tutela ambientale."

**Art. 9****Modifiche all'articolo 49 bis della l.r. 11/1999**

1. All'articolo 49 bis della l.r. 11/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 2 la parola: "decorrerà" è sostituita dalla seguente: "decorre" e le parole: "in fase di prima applicazione della presente legge" sono soppresse;
  - b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il sistema di classificazione degli stabilimenti balneari è definito con regolamento approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, al fine di garantire la qualità dei servizi e il loro miglioramento, tenuto conto anche degli orientamenti a livello internazionale."

**Art. 10****Abrogazione dell'articolo 49 ter della l.r. 11/1999**

1. L'articolo 49 ter è abrogato.

**Art. 11****Modifiche all'articolo 59 della l.r. 11/1999**

1. All'articolo 59 della l.r. 11/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Comparto ostelli. L'attività di gestione degli ostelli è subordinata alla presentazione di SCIA al comune territorialmente competente.";
  - b) il comma 6 è abrogato;
  - c) alla lettera f) del comma 10 è aggiunto il seguente: "da destinarsi esclusivamente agli ospiti dell'affittacamere".

**Art. 12****Modifiche alla tabella "F" allegata alla l.r. 11/1999**

1. Alla tabella "F" sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) la tabella "F" è sostituita dalla tabella "F" allegata;
  - b) la tabella "F" potrà essere modificata e/o integrata con provvedimento di Giunta regionale.

**CAPO II****Disposizioni varie****Art. 13****Modifiche all'articolo 5 della l.r. 25/2018**

1. All'articolo 5 della legge regionale 11 giugno 2018, n. 25 (Disciplina delle associazioni Pro loco) sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) il comma 2 è abrogato;
  - b) il comma 3 è abrogato.

**Art. 14****Disposizioni urgenti in materia di presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste**

1. Il fabbisogno di prestazioni residenziali e semiresidenziali dei presidi territoriali di recupero e di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste, disciplinato dagli articoli 12 e 15 del regolamento regionale 16 aprile 2015, n. 12 comprende ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, altresì, i posti residenziali e semiresidenziali per i quali, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione, alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento regionale sia stata richiesta dal Comune la verifica di compatibilità al fabbisogno alla Regione e, anche successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento regionale, sia stato rilasciato il relativo parere favorevole di compatibilità.

**Art. 15****Modifica all'articolo 2 della l.r. 10/2021**

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 26 maggio 2021, n. 10 (Interventi a favore dei soggetti fragili per l'accesso all'istituto di Amministrazione di sostegno e dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati) le parole: “, così come quantificato dal Giudice tutelare,” sono soppresse.

**Art. 16****Modifiche alla l.r. 12/1980**

1. Alla legge regionale 28 gennaio 1980, n. 12 (Costituzione dell'Istituto regionale pugliese per la storia dell'antifascismo, della resistenza e della Costituzione) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo comma numero 2) dell'articolo 2 dopo le parole: “altre iniziative culturali” sono aggiunte le seguenti: “anche su indicazione del Consiglio regionale”;
- b) dopo il primo comma dell'articolo 3 è aggiunto il seguente: “Il Consiglio regionale è socio di diritto dell'Istituto.”;
- c) al primo comma dell'articolo 7 le parole: “La regione” sono sostituite dalle seguenti: “Il Consiglio regionale”.

**Art. 17****Modifica all'articolo 13 della l.r. 49/2017**

1. Al comma 3 bis dell'articolo 13 della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici), dopo le parole: “l'annualità 2020 sono aggiunte le seguenti: “e 2021, poste in essere nel perdurare dello stato di emergenza dichiarato con provvedimenti normativi statali,”.

**Art. 18****Interventi di demolizione e ricostruzione su immobili non residenziali**

1. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione su immobili non residenziali e quali condizioni di cui al

comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), la determinazione della dotazione minima degli standard deve avvenire ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'interno, 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), solo qualora la destinazione finale sia diversa da quella iniziale. La cessione delle aree standard deve essere calcolata sulla complessiva volumetria dell'intervento da realizzare. Non è consentita la monetizzazione degli standard e gli stessi devono essere reperiti nel lotto d'intervento.

### TABELLA F

#### Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli. OSTELLI

##### STANDARD MINIMI OBBLIGATORI

Almeno un terzo delle camere deve avere capacità ricettiva di 4 posti letto con un numero massimo di posti letto per camera	max dieci posti letto per camera
Numero camere con relativo bagno, attrezzate per i turisti con disabilità e/o con limitate capacità motorie	almeno una
Superficie minima delle camere	nove metri quadrati
Cubatura minima per ogni posto letto	otto metri cubi, riducibili a sei nelle località situate oltre i seicento metri di altitudine
Percentuale minima di camere con bagni privati	sessanta per cento
E' consentito sovrapporre ad ogni posto letto un altro letto, senza con ciò dover incrementare le dimensioni delle camere, purché sia garantita la cubatura minima di mc. 8 a persona	
Sale ad uso comune opportunamente arredate e rapportate al numero dei posti letto, dotate di televisori, libri o giornali multilingue e giochi da tavolo	
Aria condizionata nelle sale ad uso comune, fatta eccezione per le località situate oltre i seicento metri di altitudine	
Riscaldamento in tutto l'esercizio	
Almeno un punto ristoro attrezzato per la fornitura della prima colazione	
Servizio di custodia dei valori in cassaforte	
Servizio Internet, almeno una stampante e una fotocopiatrice	
Disponibilità di sistemazione per biciclette e motocicli	

DOTAZIONI MINIME DELLE CAMERE E DEI BAGNI	
CAMERE	
Ogni camera si intende adeguatamente attrezzata se dotata, in base alla capienza, degli elementi di arredo completi per ciascun ospite. Per la sicurezza degli ospiti, inoltre, ogni camera deve essere dotata di adeguato dispositivo per la chiamata di emergenza, ove manchi il bagno privato.	
BAGNI	
I bagni privati e i bagni comuni devono essere dotati di biancheria da bagno (telo da bagno, asciugamano e salvietta) distinta per ciascun ospite ed essere completi di tutte le apparecchiature igieniche e non, idonee a rispondere alle diverse esigenze. Tali apparecchiature sono costituite, di norma, da lavabo, wc, bidet (o soluzione analoga) vasca o doccia. Per la sicurezza degli ospiti, inoltre, i bagni devono essere dotati di adeguato dispositivo per la chiamata di emergenza e di cassetta di primo soccorso.	
STATO DI MANUTENZIONE Strutture, attrezzature e arredi devono essere in condizioni impeccabili, funzionanti ed efficienti e devono rispettare tutte le norme di sicurezza.	
REQUISITI FUNZIONALI E STANDARD MINIMI DI QUALITA' DEI SERVIZI OFFERTI	
Connessione internet gratuita (wi-fi) fatta salva l'impossibilità tecnica	almeno nelle zone comuni e preferibilmente anche in tutti i locali
Le attività ricettive devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici	
Periodo minimo di apertura	sei mesi all'anno
Cadenza servizio di pulizia	quotidiano
Biancheria: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lenzuola e federe ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta a settimana;</li> <li>• Asciugamani nelle camere e nei bagni ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta a settimana.</li> </ul>	
Numero di ore minimo del servizio di ricevimento	sei su ventiquattro
Conoscenza linguistica minima richiesta agli addetti al ricevimento	lingua inglese

Personale disponibile a chiamata per gli ospiti nelle ore notturne	
Sistema di ricevimento a chiamata attivabile nell'arco temporale non coperto dal servizio di ricevimento	
Possibilità di soggiorno anche per singoli ospiti	
Possibilità di assegnazione di un posto letto anche in camere multiple	
Disponibilità di materiale utile a promuovere le specificità del territorio regionale e locale, con particolare attenzione all'ambito culturale, paesaggistico, ambientale, enogastronomico	
Partecipazione a una rete di relazioni tra gli Ostelli della Puglia e diffusione di ogni notizia utile sulle possibilità di soggiorno presso gli stessi Ostelli	
Indicazioni dei numeri telefonici per le emergenze in italiano, inglese, tedesco, francese e spagnolo	

**OSTELLI PER ESCURSIONISTI  
STANDARD MINIMI OBBLIGATORI**

Capacità ricettiva massima (posti letto)	trenta
Almeno un terzo delle camere deve avere capacità ricettiva di 4 posti letto con un numero massimo di posti letto per camera	max dieci posti letto per camera
Numero camere con relativo bagno, attrezzate per i turisti con disabilità e/o con limitate capacità motorie	almeno una
Superficie minima delle camere	novi metri quadrati
Cubatura minima per ogni posto letto	Otto metri cubi, riducibili a sei nelle località situate oltre i seicento metri di altitudine
Percentuale minima di camere con bagni privati	quaranta per cento
E' consentito sovrapporre ad ogni posto letto un altro letto, senza con ciò dover incrementare le dimensioni delle camere, purché sia garantita la cubatura minima di mc. 8 a persona	
Sale ad uso comune opportunamente arredate e rapportate al numero degli ospiti, dotate di televisore, libri o giornali multilingue e giochi da tavolo	
Aria condizionata nelle sale ad uso comune, fatta eccezione per le località situate oltre i seicento metri di altitudine	
Riscaldamento in tutto l'esercizio	

Almeno un punto ristoro, anche con distributori automatici, attrezzato per la fornitura della prima colazione	
Servizio di custodia dei valori in cassaforte	
Servizio Internet, almeno una stampante e una fotocopiatrice	
Disponibilità di sistemazione per biciclette e motocicli	
<b>DOTAZIONI MINIME DELLE CAMERE E DEI BAGNI</b>	
<b>CAMERE</b>	
Ogni camera si intende adeguatamente attrezzata se dotata, in base alla capienza, degli elementi di arredo completi per ciascun ospite. Per la sicurezza degli ospiti, inoltre, ogni camera deve essere dotata di adeguato dispositivo per la chiamata di emergenza, ove manchi il bagno privato.	
<b>BAGNI</b>	
I bagni privati e i bagni comuni devono essere dotati di biancheria da bagno (telo da bagno, asciugamano e salvietta) distinta per ciascun ospite ed essere completi di tutte le apparecchiature, igieniche e non, idonee a rispondere alle diverse esigenze. Tali apparecchiature sono costituite, di norma, da lavabo, wc, bidet (o soluzione analoga) vasca o doccia. Per la sicurezza degli ospiti, inoltre, i bagni devono essere dotati di adeguato dispositivo per la chiamata di emergenza e di cassetta di primo soccorso.	
<b>STATO DI MANUTENZIONE</b> Strutture, attrezzature e arredi devono essere in condizioni Impeccabili, funzionanti ed efficienti e devono rispettare tutte le norme di sicurezza.	
<b>REQUISITI FUNZIONALI E STANDARD MINIMI DI QUALITA' DEI SERVIZI OFFERTI</b>	
Connessione internet gratuita (wi-fi) fatta salva l'impossibilità tecnica	almeno nelle zone comuni e preferibilmente anche in tutti i locali
Le attività ricettive devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia igienico sanitaria e di pubblica sicurezza	
Periodo minimo di apertura	quattro mesi all'anno
Cadenza servizio di pulizia	quotidiano
Biancheria: <ul style="list-style-type: none"> <li>• lenzuola e federe ad ogni cambio di cliente e almeno una volta a settimana;</li> <li>• asciugamani nelle camere e nei bagni a ogni cambio di cliente ed almeno una volta a settimana.</li> </ul>	

Numero di ore minimo del servizio di ricevimento	sei su ventiquattro
Conoscenza linguistica minima richiesta agli addetti al ricevimento	lingua inglese
Personale disponibile a chiamata per gli ospiti nelle ore notturne	
Sistema di ricevimento a chiamata attivabile nell'arco temporale non coperto dal servizio di ricevimento	
Possibilità di soggiorno anche per singoli ospiti	
Possibilità di assegnazione di un posto letto anche in camere multiple	
Disponibilità di materiale utile a promuovere le specificità del territorio regionale e locale, con particolare attenzione all'ambito culturale, paesaggistico, ambientale, enogastronomico	
Partecipazione a una rete di relazioni tra gli Ostelli della Puglia e diffusione di ogni notizia utile sulle possibilità di soggiorno presso gli stessi Ostelli	
Indicazioni dei numeri telefonici per le emergenze in italiano, inglese, tedesco, francese e spagnolo	

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 06 AGO. 2021

**MICHELE EMILIANO**

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2021, n. 26

**“Affrancamento dall’obbligo di corrispondere ticket e sanzioni per la mancata disdetta delle prenotazioni”.**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

**Art. 1**

**Finalità**

1. Non si procede alla rivalsa per omesso versamento e omessa compartecipazione alla spesa sanitaria, riferita ai ticket sanitari dovuti dai cittadini alle aziende sanitarie pubbliche, per prestazioni sanitarie erogate in pronto soccorso non seguite da ricovero e sulla base di una asserita esenzione non verificata dalle aziende sanitarie precedentemente al 30 giugno 2016. La presente disposizione si applica, altresì, alle sanzioni previste per la mancata disdetta al 30 giugno 2016 delle prenotazioni che siano state emesse a carico di coloro i quali sono esonerati per legge dal pagamento del ticket sanitario.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 06 AGO. 2021

**MICHELE EMILIANO**

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2021, n. 27

**“XI legislatura – 6° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali”.**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:**

#### **CAPO I**

#### **Riconoscimento debiti fuori bilancio**

#### **Art.1**

**Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126**

1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, sono riconosciuti legittimi i debiti di cui alle seguenti lettere a), b), c), d), e) ed f):

- a) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 4.364,71 derivante dalla sentenza dell’ufficio del Giudice di Pace di Bari n.910/2021. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera a) si provvede: per la sorte capitale pari ad euro 2.243,52 con variazione in diminuzione al bilancio del corrente esercizio della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali” e con contestuale variazione di pari importo in aumento sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1318 “Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090”; per gli interessi legali pari ad euro 26,01 con imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”; per le spese procedurali e legali pari ad euro 2.095,18 con imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali”;
- b) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 4.259,07, da corrispondere in favore dell’avvocato Pio Tommaso Caputo, dichiaratosi anticipatario, derivante dalla sentenza esecutiva emessa dal Tribunale di Bari n. 1679 del 30 aprile 2021. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera b) si provvede con imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, capitolo 001317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali” del bilancio corrente;
- c) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivante dalla sentenza n.1119 emessa dal Tribunale di Bari in data 19 marzo 2021, dell’importo di euro 3.657,86, di cui euro 1.827,93 al lordo della ritenuta d’acconto di euro 326,14 da versare all’erario ed al netto dell’I.V.A. non dovuta, da distrarre in favore dell’avvocato Oronzo Panebianco ed euro 1.829,93 da distrarre in favore dell’avvocato Marilena Pepe. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera c) si provvede con imputazione sulla missione

- 1, programma 11, titolo 1, capitolo 001317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio corrente;
- d) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivante dalla sentenza della Corte d'Appello di Bari, Sezione Lavoro, n. 750/2021, in favore della dipendente omissis, per un importo complessivo di euro 35.583,64 di cui: euro 30 mila lordi a titolo di indennità risarcitoria, su cui applicare eventuali ritenute di legge; euro 4.771,99 a titolo di spese di giudizio, comprensive di accessori di legge, relative ad entrambi i gradi di giudizio; euro 811,65 per interessi legali da aprile 2014 a giugno 2021. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera d) si provvede con imputazione sulla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3037 "Differenze retributive al personale di comparto a seguito conciliazione o provvedimenti giudiziari. Spese per indennizzi", per euro 30 mila, con imputazione sulla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 "Interessi, rivalutazione e spese legali e procedurali e relativi processi di legge" per un ammontare complessivo di euro 5.583,64 di cui euro 4.771,99 a titolo di spese legali lorde comprensive di accessori di legge ed euro 811,65 a titolo di interessi legali;
- e) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivante dall'esecuzione del verbale di conciliazione, rep. nn. da 157 a 177/21 sottoscritto in data 20 maggio 2021, dinanzi alla Commissione di Conciliazione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bari, relativo al diritto, in favore dei dipendenti delle somme dovute, a titolo di lavoro straordinario, e al pagamento delle spese legali in favore dell'avvocato Tommaso Quagliarella, a favore: dei dipendenti per complessivi euro 32.649,84, a titolo di lavoro straordinario, di cui, nello specifico, euro 707,83 in favore del dipendente codice R.P. 184018, euro 1.194,75 in favore del dipendente codice R.P. 184009, euro 2.619,45 in favore del dipendente codice R.P. 184000, euro 1.045,33 in favore del dipendente codice R.P. 184010, euro 641,04 in favore del dipendente codice R.P. 184295, euro 777,15 in favore del dipendente codice R.P. 170129, euro 1.569,27 in favore del dipendente codice R.P. 184011, euro 2.135,62 in favore del dipendente codice R.P. 184012, euro 1.568,64, solo monetizzazione, in favore del dipendente codice R.P. 184002, euro 1.525,75 in favore del dipendente codice R.P. 170308, euro 2.664,73 in favore del dipendente codice R.P. 184004, euro 1.331,48 in favore del dipendente codice R.P. 184020, euro 3.017,13 in favore del dipendente codice R.P. 112103, euro 3.573,34 in favore del dipendente codice R.P. 184005, euro 1.091,29, solo monetizzazione, in favore del dipendente codice R.P. 184300, euro 1.359,86 in favore del dipendente codice R.P. 184014, euro 1.963,05 in favore del dipendente codice R.P. 184006, euro 992,17 in favore del dipendente codice R.P. 184291, euro 1.372,92 in favore del dipendente codice R.P. 285456, euro 1.499,04 in favore del dipendente codice R.P. 184296; in favore dell'avvocato distrattario Tommaso Quagliarella, importo complessivo lordo di euro 7.733,34, comprensivo di accessori di legge, e su cui applicare eventuale ritenuta d'acconto pari ad euro 1.219,00. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera e) si provvede con imputazione sulla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3025 "Differenze retributive personale di comparto a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari" per euro 32.649,84 mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali", a titolo di lavoro straordinario, e sulla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 "Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge" per un ammontare complessivo lordo di euro 7.733,34, comprensivo di accessori di legge, e su cui applicare eventuale ritenuta d'acconto pari ad euro 1.219,00;
- f) il debito fuori bilancio di complessivi euro 15 mila derivante dall'ordinanza – ingiunzione del Garante per la protezione dei dati personali n. 269 dell'8 luglio 2021. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera f) si provvede mediante imputazione di euro 15 mila alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo n. 1330 del bilancio corrente, previa variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali".

**Art.2****Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014**

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, sono riconosciuti legittimi i debiti fuori bilancio di cui alle seguenti lettere a), b) e c):

- a) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, ammontanti a complessivi euro 53.085,73 compresi oneri di legge e spese esenti, inerenti a compensi professionali spettanti agli avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa relativi ai contenziosi di seguito indicati: n. 3147/04/GA, Giudice di Pace di Brindisi, Omissis c/R.P., avvocato Guglielmi: euro 2.336,64; n. 394/2001/GU, Tribunale di Brindisi, Sezione distaccata di Francavilla Fontana, Omissis e altri c/R.P., avvocato Guglielmi: euro 2.951,78; n. 395/2001/GU, Tribunale di Brindisi, Sezione distaccata di Francavilla Fontana, Omissis c/R.P., avvocato Guglielmi: euro 2.883,58; n. 407/2001/GU, Tribunale di Brindisi, Sezione distaccata di Francavilla Fontana, Omissis c/R.P., avvocato Guglielmi: euro 2.883,58; n. 9680/02/GU, Tribunale di Brindisi, Omissis c/R.P., avvocato Guglielmi: euro 4.795,75; n. 2082/99/GU, Tribunale di Brindisi Sezione Francavilla Fontana, R.P./Omissis, avvocato Guglielmi: euro 2.066,30; n. 1682/03/GU, Giudice di Pace di Grottaglie, Omissis più uno c/R.P., avvocato Guglielmi, euro 3.714,44; n. 1683/03/GU, Giudice di Pace di Grottaglie, Omissis più uno c/R.P., avvocato Guglielmi, euro 2.449,74; n. 3085/04/L, Giudice di Pace di Brindisi, Omissis c/R.P., avvocato. Guglielmi, euro 794,24; n. 3089/04/L, Giudice di Pace di Brindisi Omissis c/R.P., avvocato Guglielmi, euro 1.534,53; n. 9219/02/GU, Tribunale di Taranto, Sezione distaccata di Martina Franca, Omissis c/R.P., sentenza. n. 21 del 29 gennaio 2008, avvocato Guglielmi, euro 2.186,57; n. 9219/02/GU, Tribunale di Taranto, Sezione distaccata di Martina Franca, Omissis c/R.P., sentenza n. 4 del 3 gennaio 2008, avvocato Guglielmi, euro 1.852,79; n. 9219/02/GU Tribunale di Taranto, Sezione distaccata di Martina Franca, Omissis c/R.P., sentenza n. 19 del 29 gennaio 2008, avvocato Guglielmi, euro 2.506,66; n. 9219/02/GU, Tribunale di Taranto, Sezione distaccata di Martina Franca, Omissis c/R.P., sentenza n. 20 del 29 gennaio 2008, avvocato Guglielmi, euro 1.852,79; n. 9219/02/GU, Tribunale di Taranto, Sezione distaccata di Martina Franca, Omissis c/R.P., sentenza n. 246 del 12 novembre 2008, avvocato Guglielmi, euro 2.234,28; n. 9219/02/GU, Tribunale di Taranto, Sezione distaccata di Martina Franca, Omissis c/R.P., sentenza n. 247 del 12 novembre 2008, avvocato Guglielmi, euro 2.115,63; n. 9219/02/GU, Tribunale di Taranto, Sezione distaccata di Martina Franca, Omissis c/R.P., sentenza 248 del 12 novembre 2008, avvocato Guglielmi, euro 2.501,02; n. 9219/02/GU, Tribunale di Taranto, Sezione distaccata di Martina Franca, Omissis c/R.P., sentenza n. 22 del 29 gennaio 2008, avvocato Guglielmi, euro 1.707,43; n. 9219/02/GU, Tribunale di Lecce, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali c/R.P. e Omissis più uno, sentenza n. 713 del 29 marzo 2010, avvocato Guglielmi, euro 3.221,81; n. 9219/02/GU, Tribunale di Lecce, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali c/R.P. e Omissis più uno, verbale di udienza del 25 giugno 2010, avvocato Guglielmi, euro 2.542,37; n. 642/01/GU, Tribunale di Lecce, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali c/R.P. e Omissis, avvocato Guglielmi, euro 3.953,80. I debiti fuori bilancio sopra elencati ineriscono a procedimenti di conferimento e ratifica di incarichi legali esterni antecedenti la fine dell'esercizio finanziario 2011. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera a) si provvede mediante imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi", mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, sulla missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali";
- b) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per il complessivo importo di euro 1.532,00, derivante dal pagamento onorario per attività di consulenza tecnica di parte svolta dal dottor Giovanni Battista Guerra nel contenzioso pendente presso Consiglio di Stato, RG 2715/2014. Il debito fuori bilancio sopra

indicato inerisce a procedimenti e conferimenti di incarichi professionali esterni antecedenti la fine dell'esercizio finanziario 2019. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera b) si provvede con imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali";

- c) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivanti da compensi e rimborsi spesa relativi al periodo dal 4 giugno 2019 al 17 dicembre 2019, per un totale di euro 28.649,59, da erogare in favore dei componenti del Comitato tecnico regionale per la valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 28 della l.r. n. 11/2001 e s.m.i.. I debiti fuori bilancio sopra elencati ineriscono a procedimenti e conferimenti di incarichi professionali esterni antecedenti la fine dell'esercizio finanziario 2019. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera c) si provvede con imputazione sulla missione 9, programma 8, titolo 1, capitolo 641025 "Spese per l'esercizio delle competenze regionali in materia di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento connesse alle autorizzazioni integrate ambientali" dell'esercizio 2021.

## **CAPO II**

### **Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali**

#### **Art. 3**

### **Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali**

1. A far dal 1° gennaio 2013 a coloro che hanno ricoperto le cariche di consigliere regionale o di componente della Giunta regionale, spetta l'assegno di fine mandato anche se cessati dalla carica nel corso della legislatura. L'indennità non spetta in caso di annullamento dell'elezione.
2. L'ammontare dell'indennità di fine mandato è fissato nella misura dell'ultima mensilità dell'indennità di carica lorda percepita dal consigliere cessato dal mandato, moltiplicata per ogni anno di effettivo esercizio del mandato.
3. Per gli effetti di cui al comma 2, la frazione di anno di effettivo esercizio in carica non inferiore a sei mesi è computata come anno intero, mentre quella minore non è considerata.
4. L'attribuzione dell'indennità è effettuata entro tre mesi dall'inizio della nuova legislatura o dalla cessazione del mandato.
5. In caso di morte del beneficiario l'assegno di fine mandato è versato agli eredi.
6. Sull'indennità di carica è operata una trattenuta obbligatoria nella misura dell'1 per cento. Al netto delle ritenute fiscali, a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno di fine mandato. La stessa trattenuta dell'1 per cento è effettuata dall'assegno di fine mandato spettante ai beneficiari in carica dal 1° gennaio 2013 e cessati alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 06 AGO. 2021

**MICHELE EMILIANO**

**REGIONE PUGLIA**

Allegato n.8/1 al D.L. n. 18/2011

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del Teorico

Rif. Deliberazione Num. 44 del 27/07/2021

"XI legislatura - 6° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23

giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e disposizioni in materia di trattamento del personale dei consiglieri regionali"

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE ESERCIZIO 2021 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
<b>Disavanzo di amministrazione</b>					
<b>MISSIONE</b>	<b>1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		0,00		0,00
Programma	10 Risorse umane				
TITOLO	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 32.649,84 32.649,84		0,00 0,00 0,00
<b>Totale Programma</b>	<b>10 Risorse umane</b>	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 32.649,84 32.649,84		0,00 0,00 0,00
Programma	11 Altri servizi generali				
TITOLO	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 70.329,25 70.329,25		0,00 0,00 0,00
<b>Totale Programma</b>	<b>11 Altri servizi generali</b>	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 70.329,25 70.329,25		0,00 0,00 0,00
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 102.979,09 102.979,09		0,00 0,00 0,00
<b>MISSIONE</b>	<b>20 Fondi e accantonamenti</b>				
Programma	3 Altri fondi				
TITOLO	1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00		0,00 102.979,09 102.979,09
<b>Totale Programma</b>	<b>3 Altri fondi</b>	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00		0,00 102.979,09 102.979,09
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>20 Fondi e accantonamenti</b>	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00		0,00 102.979,09 102.979,09

(\*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

Firmato digitalmente da  
**NICOLA PALADINO**  
SerialNumber = 7191F.



## REGIONE PUGLIA

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere  
 RIC. Deliberazione Num. 44 del 27/07/2021

Allegato M) al D.Lgs. 118/2011

"XI legislatura - 6° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e disposizioni in materia di trattamento inderogabile dei consiglieri regionali"

### SPESA

MISSIONE, PROGRAMMATICOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE ESERCIZIO 2021 (*)		VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)
		VARIAZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>				0,00	0,00	
	residui presuntivi			102.979,09	102.979,09	
	previsione di competenza			102.979,09	102.979,09	
	previsione di cassa					
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>				0,00	0,00	
	residui presuntivi			102.979,09	102.979,09	
	previsione di competenza			102.979,09	102.979,09	
	previsione di cassa					

(\*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2021, n. 28

**“Istituzione del Servizio di analisi genomica avanzata con sequenziamento della regione codificante individuale”.**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:**

#### **Art. 1**

##### **Servizio di sequenziamento della regione codificante individuale – Esoma**

1. Al fine di conseguire la riduzione dell’impatto delle malattie sulla salute della popolazione pugliese è istituito il servizio di analisi genomica avanzata con sequenziamento della regione codificante individuale - ESOMA, ai sensi del piano per l’innovazione del sistema sanitario basato sulle scienze omiche.
2. Il servizio è garantito dal Servizio sanitario regionale in totale esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, come previsto dalla normativa vigente sul sospetto diagnostico per malattia genetica rara, prevista dai Livelli essenziali di assistenza (LEA), previa prescrizione di un dirigente medico specialista in servizio presso le unità operative di genetica medica ovvero specialista di branca in relazione all’ambito di afferenza del caso sospetto, ed è indirizzato con finalità prognostiche, di definizione del rischio riproduttivo e impatto sul management clinico nei confronti di: feto con malformazioni, specie se multiple o associate; neonato in condizioni critiche; pazienti con sospetto sindromico per malattia rara, con sintomi di malattia e privi di diagnosi o causa biologica; cittadini con condizione genetica nota su base anamnestica familiare e desiderosi di conoscere la probabilità di sviluppare la stessa condizione; cittadini appartenenti a gruppo o popolazione con alto rischio di sviluppare una patologia genetica e desiderosi di conoscere la probabilità di trasmettere la stessa patologia alla prole; cittadini parte di coppie con una o più gravidanze a evoluzione infausta nel secondo o terzo trimestre di gravidanza, comprese le morti in epoca perinatale.

#### **Art. 2**

##### **Tempi e modalità del prelievo**

1. Il prelievo ematico o, in assenza di disponibilità e casi particolari, di altro tessuto, è inviato, previo consenso e nota informativa, da una unità operativa di genetica medica o da altra unità operativa di competenza specifica al laboratorio di medicina genomica competente, entro e non oltre l’arco temporale di trentasei ore dal prelievo.
2. In caso di campione fetale è inviato il campione da procedura invasiva di villocentesi o amniocentesi, da eseguirsi presso il centro regionale di riferimento per la medicina fetale e nell’ambito di un percorso finalizzato alla massima definizione del rilievo fenotipico per la corretta interpretazione del dato molecolare.
3. Il campione inviato deve contenere il codice identificativo del centro di prelievo, il nome, cognome e data di nascita del paziente o della madre per il test fetale, la data e l’ora del prelievo.

#### **Art. 3**

##### **Tempi e modalità del test**

1. Il referto relativo al test genetico è trasmesso al medico prescrittore o alla unità operativa richiedente,

entro sei mesi dal prelievo, computando in tale tempo massimo anche l'estensione del test ai genitori, in trio e a eventuali processi di validazione.

2. I tempi di cui al comma 1 sono ridotti a giorni quattordici nel caso di test su feto con malformazioni non severe e neonati in condizioni critiche.
3. Possono essere definiti percorsi con specifiche tempistiche in donne in gestazione ed alto rischio riproduttivo su base anamnestica familiare.

#### **Art. 4**

##### **Laboratorio di medicina genomica competente**

1. Il Laboratorio di medicina genomica competente per le attività di cui alle presenti disposizioni è quello istituito con deliberazione della Giunta regionale 22 ottobre 2019, n. 1912, presso l'ospedale Di Venere della Azienda sanitaria locale (ASL) Bari, Dipartimento per la gestione avanzata del rischio riproduttivo e delle gravidanze a rischio, nell'ambito della Unità operativa di genetica medica del suddetto Dipartimento, che opera con strumentazioni per estrazione DNA, quantificazione, purificazione, preparazione librerie di DNA e sequenziamento esomico automatizzato.
2. Al fine di ottimizzare i costi dei test e la relativa gestione dei processi interpretativi e di archiviazione dei dati, il Laboratorio di cui al comma 1 deve essere dotato di sistemi di apparecchiature ad altissima processività, in grado di produrre sino a sei terabasi di sequenze per corsa in massima quarantottore.

#### **Art. 5**

##### **Esito del test**

1. In caso d'identificazione della mutazione genetica responsabile della condizione, il paziente o la famiglia sono indirizzati presso l'Unità operativa di genetica medica richiedente per effettuare una completa consulenza specialistica, la definizione della prognosi e del rischio riproduttivo/familiare.

#### **Art. 6**

##### **Presa in carico**

1. Il paziente con malattia genetica e rara sarà poi riferito ai Centri dei presidi di rete nazionale per le malattie rare (ReMaR).

#### **Art. 7**

##### **Protocollo operativo**

1. Entro e non oltre venti giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, il Direttore del Laboratorio di cui all'articolo 4 adotta, con il parere obbligatorio e vincolante del Direttore sanitario della ASL di riferimento, un protocollo operativo con cui vengono definite le metodologie standardizzate da utilizzare nello svolgimento del test genetico e le relative procedure di acquisizione.

#### **Art. 8**

##### **Modifiche modalità operative**

1. La Giunta regionale può provvedere a modificare le modalità operative previste dalle presenti norme,

sulla base di motivate valutazioni susseguenti alla sua prima applicazione, ovvero qualora alcune disposizioni previste dovessero interferire con l'utilizzo delle migliori metodologie standardizzate oggetto del protocollo operativo di cui all'articolo 7.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 06 AGO. 2021

**MICHELE EMILIANO**

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2021, n. 29

**“Disciplina dell’enoturismo”.**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:**

### **Art. 1**

#### **Finalità e definizioni**

1. La Regione Puglia, in armonia con i programmi di sviluppo rurale, sostiene l’agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo rurale volte a sostenere la cultura rurale quali l’enoturismo, al fine di qualificare l’accoglienza nell’ambito di un’offerta turistica di tipo integrato e di promuovere l’enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità e di garantire la valorizzazione delle produzioni vitivinicole del territorio.
2. Le presenti norme disciplinano le attività enoturistiche, nel rispetto della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) e del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo 12 marzo 2019, n. 2779 (Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività enoturistica).
3. Conformemente con la definizione di enoturismo di cui all’articolo 1, comma 502, della legge 205/2017, per enoturismo si intendono tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine.
4. Ai fini delle presenti norme, per attività enoturistiche si considerano tutte le attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche di Denominazione di origine protetta (DOP) e di Indicazione geografica protetta (IGP) nel cui areale si svolge l’attività, quali le visite guidate ai vigneti di pertinenza dell’azienda, alle cantine, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica dell’attività vitivinicola ed enologica in genere; le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell’ambito delle cantine e dei vigneti, ivi compresa la vendemmia didattica; le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, da intendersi quali prodotti agro-alimentari freddi preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo e aventi i requisiti di carattere igienico-sanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa vigente.

### **Art. 2**

#### **Avvio delle attività di enoturismo**

1. Possono esercitare l’attività di enoturismo:
  - a) l’imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all’articolo 2135 del codice civile che svolge attività di vitivinicoltura;
  - b) le cantine sociali cooperative e i loro consorzi alle quali i soci conferiscono i prodotti dei propri vigneti per la produzione, la lavorazione e la commercializzazione del vino;

- c) i consorzi di tutela dei vini a denominazione geografica e indicazione geografica;
  - d) le cantine che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti vitivinicoli attraverso la prevalente acquisizione della materia prima da terzi, regolarmente iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), di cui all'articolo 2188 del codice civile.
2. I soggetti di cui al comma 1 che intendono avviare le attività di enoturismo, previa acquisizione del certificato di iscrizione all'elenco regionale dell'idoneità dei locali e della certificazione di abilitazione all'esercizio, sono soggetti alla presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune in cui dovrà essere esercitata l'attività.
3. Alle aziende agricole che svolgono attività di degustazione, di masseria didattica o di agriturismo, se intraprendono anche l'attività enoturistica, continueranno ad applicarsi le disposizioni regionali nelle relative materie.

### **Art. 3**

#### **Requisiti per lo svolgimento delle attività di enoturismo**

1. Per lo svolgimento delle attività di enoturismo è necessaria la presenza del legale rappresentante dell'azienda o dell'amministratore o di un familiare coadiuvante o di un socio delegato o di un dipendente delegato o di un collaboratore esterno. Tali soggetti devono avere conoscenza delle caratteristiche del territorio ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- a) qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38), in possesso di adeguata competenza e formazione nel settore vitivinicolo;
  - b) diploma o laurea in materie agrarie;
  - c) titolo di enologo, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 129 (Ordinamento della professione di enologo);
  - d) esperienza lavorativa di durata almeno triennale svolta presso imprese vitivinicole in qualità di addetto al vigneto o alla cantina, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale o altra documentazione idonea;
  - e) attestato di frequenza di un corso di formazione avente a oggetto l'attività vitivinicola organizzato dalle associazioni di categoria, ordini professionali, agenzie di formazione o altro soggetto abilitato della durata minima pari a sessanta ore di formazione teorica/pratica;
  - f) attestato di frequenza di master universitari di primo o secondo livello aventi a oggetto viticoltura o marketing del vino o enologia o wine management;
  - g) attestato di qualifica professionale da sommelier.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, la Giunta regionale definisce indirizzi per lo svolgimento dei corsi di formazione di cui al comma 1, lettera e), tenuto conto di quanto previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo 2779/2019 e dalle presenti disposizioni.

### **Art. 4**

#### **Standard minimi di qualità per svolgere attività di enoturismo**

1. Fermi restando i requisiti generali, anche a carattere igienico-sanitario e di sicurezza previsti dalla normativa vigente, gli operatori che svolgono attività di enoturismo devono possedere i seguenti standard minimi di qualità:
- a) apertura settimanale o stagionale di un minimo di tre giorni a settimana, all'interno dei quali possono

- essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;
- b) strumenti per la prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
  - c) cartello da affiggere all'ingresso contenente i dati relativi all'accoglienza enoturistica e almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;
  - d) sito o pagina web aziendale almeno in italiano e in inglese;
  - e) indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
  - f) materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno tre lingue, compreso l'italiano;
  - g) esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica sia in ambito vitivinicolo, sia agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l'attività enoturistica;
  - h) ambienti o spazi dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall'operatore enoturistico;
  - i) l'attività di degustazione del vino all'interno delle cantine e delle aziende agricole è effettuata esclusivamente con calici, bicchieri da vino in vetro, in cristallo o altro materiale tale da non pregiudicare e alterare le proprietà organolettiche del prodotto.
2. Per lo svolgimento delle attività di enoturismo è necessario stipulare, a garanzia della sicurezza, una polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei visitatori.

## **Art. 5**

### **Attività di degustazione del vino in abbinamento ad alimenti**

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di agriturismo, l'abbinamento ai prodotti vitivinicoli aziendali deve avvenire con prodotti agroalimentari freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Regione Puglia, quali:
- a) prodotti DOP, IGP, specialità tradizionale garantita (STG);
  - b) prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
  - c) prodotti ottenuti con metodo biologico ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/1991, e del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
  - d) prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dalla Unione europea;
  - e) nel caso in cui l'abbinamento abbia a oggetto prodotti agroalimentari freddi può essere autorizzato l'uso della cucina domestica, limitatamente all'assemblaggio degli stessi.
2. Dall'attività di degustazione del vino in abbinamento a prodotti agroalimentari sono in ogni caso escluse le attività che configurano la somministrazione di pasti, alimenti e bevande.
3. Allo scopo di promuovere le tipicità delle produzioni pugliesi e fermo restando il rispetto delle linee guida di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo 2779/2019 e dell'esclusione di cui al comma 2, ai fini dell'abbinamento con prodotti agroalimentari freddi, le aziende vitivinicole possono attivare forme di collaborazione con altre aziende che, nei modi consentiti dalla legge, commercializzano prodotti tipici della tradizione pugliese.

**Art. 6****Elenco degli operatori delle attività di enoturismo**

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, con propria deliberazione, istituisce l'elenco regionale degli operatori che svolgono attività enoturistiche, contenente l'indicazione dei servizi offerti da ciascuna attività. L'iscrizione all'elenco è condizione necessaria per la SCIA di cui all'articolo 2, comma 2. L'elenco è tenuto dalla Struttura regionale competente in materia di agricoltura.
2. La domanda di iscrizione nell'elenco regionale degli operatori va indirizzata al Comune nel cui territorio sono ubicati i fabbricati aziendali da utilizzare per l'attività enoturistica. Copia della domanda deve essere inviata per conoscenza alla Struttura regionale competente in materia di agricoltura. Il Comune, applicando i criteri di cui al comma 5, provvede all'istruttoria della domanda e richiede eventuale documentazione mancante o integrativa entro trenta giorni dalla data di presentazione della stessa. A conclusione della fase istruttoria e, comunque, entro sessanta giorni dalla data di acquisizione di tutta la documentazione di rito, prevista a corredo della richiesta di iscrizione, il Comune trasmette alla Struttura regionale competente in materia di agricoltura e al soggetto richiedente le proprie determinazioni. L'Amministrazione regionale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle determinazioni del Comune, provvede all'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori, inviando il relativo certificato di iscrizione all'azienda interessata e al Comune.
3. L'elenco regionale degli operatori enoturistici deve essere regolarmente aggiornato e pubblicato, entro il 31 gennaio di ogni anno, sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (BURP) a cura della Struttura regionale competente in materia di agricoltura, nonché copia dell'elenco aggiornato deve essere pubblicato sul portale regionale [www.viaggiareinpuglia.it](http://www.viaggiareinpuglia.it).
4. Possono iscriversi nell'elenco di cui al comma 1 gli operatori che hanno i requisiti previsti dalle presenti norme che abbiano ottemperato alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2.
5. La sussistenza della connessione dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola è determinata dal confronto del tempo di lavoro annuo dedicato alle attività enoturistiche con il tempo di lavoro annuo dedicato alle attività agricole, dal quale dovrà risultare la prevalenza di quest'ultimo, che si realizza quando il tempo impiegato, come numero di giornate di lavoro, per lo svolgimento dell'attività enoturistica nel corso dell'anno solare è inferiore al tempo utilizzato nell'attività agricola, di cui all'articolo 2135 del codice civile.
6. Ai fini della istituzione e implementazione dell'elenco, i Comuni, anche a seguito dei controlli di cui all'articolo 8, trasmettono annualmente i dati alla Struttura regionale competente in materia di agricoltura.

**Art. 7****Promozione dei percorsi enoturistici**

1. La Regione incentiva ogni forma di collaborazione tra gli operatori delle attività di enoturismo, iscritti nell'elenco regionale, al fine di creare percorsi enoturistici sul territorio regionale senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. La Struttura regionale competente in materia di agricoltura fornisce agli operatori delle attività di enoturismo, iscritti nell'elenco regionale, il supporto necessario per le finalità di cui al comma 1.

**Art. 8****Vigilanza e Controllo**

1. La vigilanza e il controllo sull'osservanza delle presenti disposizioni sono esercitati dai Comuni nel cui territorio sono ubicate le attività di enoturismo.
2. I Comuni possono stipulare convenzioni con le Aziende sanitarie locali territorialmente competenti per svolgere i controlli o svolgerli in forma associata, salvo quanto previsto dal comma 3.

3. La Struttura regionale competente in materia di agricoltura esercita il controllo dei requisiti e degli standard minimi di qualità per lo svolgimento delle attività di enoturismo di cui agli articoli 3 e 4, anche ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'elenco degli operatori. Tale controllo è effettuato annualmente su un numero di strutture non inferiore al 10 per cento di quelle presenti sul territorio regionale. L'esito dei controlli è comunicato ai Comuni.

#### **Art. 9**

#### **Sospensione e revoca dell'attività**

1. Qualora vengano meno uno o più requisiti previsti per l'esercizio dell'attività, il Comune concede un termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale i requisiti mancanti possono essere ripristinati; nei casi più gravi il Comune può sospendere l'attività per un periodo massimo non superiore ad un anno.
2. Nei casi in cui i requisiti non siano ripristinati entro il termine, il Comune dispone la revoca dell'attività e la cancellazione dall'elenco regionale di cui all'articolo 6.
3. L'attività è altresì revocata qualora l'interessato non abbia dato inizio alla stessa entro due anni dalla data fissata per l'inizio dell'attività stessa.

#### **Art. 10**

#### **Sanzioni**

1. Chiunque svolge le attività di enoturismo senza aver presentato la SCIA è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 500,00. Il Comune dispone la chiusura dell'attività svolta senza titolo abilitativo. L'attività di enoturismo non può essere intrapresa dall'imprenditore responsabile dell'infrazione di cui al comma 1 nei successivi dodici mesi.
2. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dai comuni sono incamerati dagli stessi a titolo di finanziamento delle funzioni svolte. Le violazioni alle norme delle presenti disposizioni sono accertate dalla Polizia locale e dagli organi abilitati dalle vigenti leggi. Il procedimento volto all'applicazione della sanzione amministrativa è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

#### **Art. 11**

#### **Norma transitoria**

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni già esercitano una o più attività riconducibili a quelle enoturistiche si adeguano alle presenti norme entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle stesse. In caso di mancato adeguamento e di mancata presentazione della SCIA entro tale termine, le suddette attività non possono più essere esercitate.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 06 AGO. 2021

**MICHELE EMILIANO**

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2021, n. 30

**“Promozione e valorizzazione delle attività storiche e di tradizione della Puglia”.**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:**

#### **Art. 1**

##### **Finalità**

1. La Regione Puglia promuove la conoscenza e la valorizzazione delle attività commerciali e artigianali aventi valore storico, artistico, architettonico e ambientale, che costituiscono testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale locale e regionale.
2. Al fine di promuovere la valorizzazione delle attività che costituiscono testimonianza storico culturale tradizionale del territorio pugliese, la Regione riconosce e sostiene, in collaborazione con i comuni, le camere di commercio e le articolazioni regionali delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le attività storiche e di tradizione.

#### **Art. 2**

##### **Definizioni**

1. Ai fini delle presenti disposizioni sono considerate attività storiche e di tradizione quelle caratterizzate da una combinazione di fattori legati alla continuità nel tempo dell'attività, dell'insegna e delle tipologie di prodotti offerti, alla collocazione in strutture architettoniche, artistiche e decorative di pregio, nonché in contesti urbani di particolare interesse, al mantenimento di attrezzature storiche, alla espressività sociale, economica e culturale dell'offerta e dell'ambientazione in stretta coerenza con il contesto locale.
2. Si distinguono:
  - a) i negozi storici, intesi quali unità locali che svolgono attività di commercio al dettaglio in sede fissa o all'interno dei mercati su aree pubbliche;
  - b) le botteghe artigiane storiche, intese quali unità locali artigianali che svolgono la produzione, la vendita diretta al dettaglio di beni o servizi;
  - c) i locali storici, intesi quali unità locali esclusivamente o prevalentemente dedite alla ristorazione o alla somministrazione di alimenti e bevande.
3. Ai fini delle presenti disposizioni:
  - a) per "insegna" si intende non necessariamente l'elemento fisico, ma la denominazione aziendale comunemente utilizzata nei confronti della clientela e identificativa dell'impresa;
  - b) la sospensione o l'interruzione dell'attività per un periodo continuativo non superiore a un anno, le variazioni nella proprietà aziendale o nella forma d'impresa non configurano interruzione di continuità purché sia possibile riscontrare la sostanziale costanza dell'insegna nell'accezione di cui alla lettera a) e nell'attività svolta.

**Art. 3****Categorie e requisiti delle attività storiche e di tradizione**

1. In ragione delle loro specifiche caratteristiche, i negozi storici si suddividono in tre categorie:
  - a) attività storica: punto vendita al dettaglio come definito dalla legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del Commercio), caratterizzato da una documentata e accertata continuità nel tempo dell'insegna, dell'attività e della merceologia offerta, possibilmente anche nella stessa sede fisica, altrimenti in sedi diverse nell'ambito dello stesso quartiere. Sono richiesti almeno trenta anni di attività svolta senza interruzione di continuità, come specificato all'articolo 2, comma 3, lettera b);
  - b) negozio storico: punto vendita al dettaglio come definito dalla l.r. 24/2015, caratterizzato da una documentata e accertata continuità nel tempo dell'insegna, dell'attività e della merceologia offerta nella stessa sede fisica. Sono richiesti almeno quarant'anni di attività svolta senza interruzione di continuità, come specificato all'articolo 2, comma 3, lettera b), nonché l'ubicazione del negozio in contesti urbani di pregio o di particolare interesse storico o culturale per la comunità locale, in centri storici o nell'ambito di una struttura architettonica, artistica e decorativa di pregio. È inoltre richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti che renda manifesto e riconoscibile il radicamento nel tempo dell'attività:
    1. attività e merceologia offerta specificamente legate alla tradizione, al territorio e all'economia locale;
    2. presenza di arredi, attrezzature e strumenti di lavoro originali, storici o di particolare pregio e valore storico, artistico e culturale;
    3. presenza nel punto vendita di elementi architettonici, finiture originali o di pregio, interni e/o esterni;
    4. il punto vendita o l'insegna o l'impresa che lo possiede siano citati o oggetto di particolare menzione in opere d'ingegno, letterarie, cinematografiche, artistiche;
    5. il punto vendita o l'insegna o l'impresa abbiano ispirato e siano da tempo in modo indissolubile legati alla toponomastica locale.
  - c) negozio storico patrimonio di Puglia: qualora l'attività abbia titolo per il riconoscimento di "negozio storico" ma vanti almeno settant'anni di attività svolta senza interruzione di continuità, come specificato all'articolo 2, comma 3, lettera b).
2. In ragione delle loro specifiche caratteristiche, le botteghe artigiane storiche si suddividono in tre categorie:
  - a) attività artigiana storica: unità locale artigianale ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente che si occupa di produzione, vendita di beni o servizi caratterizzata da una documentata e accertata continuità nel tempo dell'insegna, dell'attività e della merceologia offerta o prodotta, possibilmente anche nella stessa sede fisica, altrimenti anche in sedi diverse nell'ambito dello stesso quartiere. Sono richiesti almeno trent'anni di attività svolta senza interruzione di continuità, come specificato all'articolo 2, comma 3, lettera b);
  - b) bottega artigiana storica e di tradizione: unità locale artigianale ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente che si occupa di produzione, vendita di beni o servizi caratterizzata da una documentata e accertata continuità nel tempo dell'insegna, dell'attività e della merceologia offerta o prodotta nella stessa sede fisica. Sono richiesti almeno quarant'anni di attività svolta senza interruzione di continuità, come specificato all'articolo 2, comma 3, lettera b), nonché l'ubicazione della bottega in contesti urbani di pregio o di particolare interesse storico o culturale per la comunità locale, in centri storici o nell'ambito di una struttura architettonica, artistica e decorativa di pregio. È inoltre richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti che renda manifesto e riconoscibile il radicamento nel tempo dell'attività:
    1. attività e merceologia offerta specificamente legate alla tradizione, al territorio e all'economia locale;
    2. presenza di arredi, attrezzature e strumenti di lavoro originali, storici o di particolare pregio e valore storico, artistico e culturale;

3. presenza nella bottega di elementi architettonici, finiture originali o di pregio, interni o esterni;
  4. la bottega o l'insegna o l'impresa che lo possiede siano citati o oggetto di particolare menzione in opere d'ingegno, letterarie, cinematografiche, artistiche;
  5. la bottega o l'insegna o l'impresa abbiano ispirato e siano da tempo legati in modo indissolubile alla toponomastica locale.
- c) bottega artigiana storica patrimonio di Puglia: qualora l'attività abbia titolo e richieste per il riconoscimento di "bottega artigiana storica e di tradizione" ma possa vantare almeno settant'anni di attività svolta senza interruzione di continuità, come specificato all'articolo 2, comma 3, lettera b).
3. In ragione delle loro specifiche caratteristiche, i locali storici si suddividono in tre categorie:
- a) attività storica: unità locale esclusivamente o prevalentemente dedicata alla ristorazione o alla somministrazione di alimenti e bevande caratterizzata da una documentata e accertata continuità nel tempo dell'insegna, dell'attività e della merceologia offerta, possibilmente anche nella stessa sede fisica, altrimenti anche in sedi diverse nell'ambito dello stesso quartiere. Sono richiesti almeno trent'anni di attività svolta senza interruzione di continuità, come specificato all'articolo 2, comma 3, lettera b);
  - b) locale storico: unità locale esclusivamente o prevalentemente dedicata alla ristorazione o alla somministrazione di alimenti e bevande caratterizzata da una documentata e accertata continuità nel tempo, dell'insegna dell'attività e della merceologia offerta nella stessa sede fisica. Sono richiesti almeno quarant'anni di attività svolta senza interruzione di continuità, come specificato all'articolo 2 comma 3 lettera b), nonché l'ubicazione dell'attività in contesti urbani di pregio o di particolare interesse storico o culturale per la comunità locale, in centri storici o nell'ambito di una struttura architettonica, artistica e decorativa di pregio. È inoltre richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti che renda manifesto e riconoscibile il radicamento nel tempo dell'attività:
    1. attività e merceologia offerta specificamente legate alla tradizione, al territorio e all'economia locale;
    2. presenza di arredi, attrezzature e strumenti di lavoro originali, storici o di particolare pregio e valore storico, artistico e culturale;
    3. presenza nel punto vendita di elementi architettonici e/o finiture originali o di pregio, interni e/o esterni;
    4. il punto vendita o l'insegna o l'impresa che lo possiede siano citati o oggetto di particolare menzione in opere d'ingegno, letterarie, cinematografiche, artistiche;
    5. il punto vendita o l'insegna o l'impresa abbiano ispirato e siano da tempo legati in modo indissolubile alla toponomastica locale.
  - c) locale storico patrimonio di Puglia: qualora l'attività abbia titolo per il riconoscimento di "locale storico" ma possa vantare almeno settant'anni di attività svolta senza interruzione di continuità, come specificato all'articolo 2, comma 3, lettera b).

#### **Art. 4**

##### **Riconoscimento delle attività storiche e di tradizione e iscrizione nell'Elenco regionale**

1. La Giunta regionale con proprio provvedimento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme:
  - a) individua nel dettaglio i criteri necessari per ottenere il riconoscimento regionale delle attività storiche e di tradizione;
  - b) stabilisce le modalità per il riconoscimento delle attività storiche e di tradizione e le procedure da attivarsi a mezzo di apposito avviso pubblico che preveda il supporto tecnico e istruttorio della rete dei Centri di assistenza tecnica (CAT) e dei Centri di assistenza tecnica per l'artigianato (CATA) autorizzati dalla Regione Puglia;

- c) istituisce l'Elenco regionale delle attività storiche e di tradizione (botteghe, negozi e locali storici della Puglia) e definisce i criteri e modalità per la sua tenuta e per il suo aggiornamento periodico, anche avvalendosi del supporto delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) ai fini dell'annotazione del riconoscimento a margine della visura camerale;
  - d) istituisce i marchi regionali identificativi degli specifici riconoscimenti di cui all'articolo 3, definendone i contenuti minimi essenziali, le modalità, le forme e i limiti di utilizzo da parte delle imprese abilitate a esporli, provvede a registrarli mediante deposito nelle forme previste dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale), individua gli organismi accreditati deputati a verificare il rispetto delle norme di cui alle presenti disposizioni da parte di coloro che utilizzano il marchio regionale.
2. La struttura regionale competente (Sezione Attività economiche artigianali e commerciali) procede al riconoscimento delle attività storiche e di tradizione e alla loro iscrizione nell'Elenco regionale di cui al comma 1, che viene aggiornato e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia entro il 31 dicembre di ogni anno. Per i riconoscimenti di cui all'articolo 3 a favore di attività artigianali, la struttura regionale competente può avvalersi del supporto tecnico e istruttorio della Commissione regionale per l'artigianato pugliese (CRAP) di cui alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 24 (Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell'artigianato pugliese).

## **Art. 5**

### **Misure di sostegno**

1. La Regione promuove interventi anche a valere su fondi comunitari in favore delle attività iscritte nell'Elenco regionale di cui all'articolo 4 diretti a:
- a) sostenere il passaggio generazionale e la trasmissione di impresa per favorire la continuità della gestione e il rilancio occupazionale;
  - b) sostenere l'inserimento lavorativo dei giovani;
  - c) favorire l'associazionismo per la promozione della cultura d'impresa;
  - d) difendere e sostenere il patrimonio storico e di tradizione attraverso la valorizzazione delle attività che ne mantengono integra la memoria;
  - e) sostenere interventi di restauro e conservazione di beni immobiliari, insegne, attrezzature, macchinari, arredi, finiture e decori originali legati all'attività storica. Perciò, i proprietari e i gestori delle attività storiche e di tradizione presentano al Comune proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione della struttura edilizia o degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e ogni altro elemento di decoro. L'amministrazione comunale, anche ai sensi dell'articolo 7, valuta se gli interventi proposti possano alterare l'immagine storica e tradizionale dell'esercizio. Nel caso detti interventi siano considerati tali da pregiudicare i requisiti originari per l'appartenenza all'Elenco di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), l'amministrazione ne dà comunicazione all'interessato, indicando, ove ciò sia possibile, le modifiche che si rendano necessarie per evitare l'alterazione dei requisiti originari. Nel caso in cui l'interessato decida comunque di procedere agli interventi programmati senza conformarsi alle indicazioni ricevute, il Comune ne dà notizia alla Regione che dispone la cancellazione dell'esercizio dall'Elenco;
  - f) sostenere interventi di sviluppo, innovazione e miglioramento della qualità dei servizi, per consolidare la competitività e il posizionamento sul mercato delle imprese storiche in un'ottica di integrazione tra storicità e modernità;
  - g) accrescere l'attrattività dei centri urbani e degli addensamenti dei luoghi storici del commercio e dell'artigianato, valorizzando le vie storiche e gli itinerari turistici e commerciali;

- h) favorire, sostenere e valorizzare la promozione e l'utilizzo di prodotti dell'artigianato pugliese e di prodotti agroalimentari di provenienza regionale.
2. Per l'attuazione degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione, sentite le articolazioni regionali delle associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per i comparti dell'artigianato e del commercio:
- a) concede contributi anche a fondo perduto ai titolari delle attività iscritte nell'Elenco regionale di cui all'articolo 4, con il vincolo del mantenimento per almeno tre anni della destinazione d'uso dei locali, della tipologia della merceologia offerta;
  - b) prevede specifiche agevolazioni per l'accesso al credito, anche attraverso convenzioni con i Consorzi di garanzia fidi pugliesi e gli istituti di credito;
  - c) può individuare, nell'ambito delle competenze regionali, forme di agevolazione in materia di tributi regionali;
  - d) prevede specifici strumenti di supporto all'utilizzo dell'apprendistato, in particolare quello duale, come strumento dell'elezione per l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, valorizzando i Maestri Artigiani e le Botteghe Scuola di cui alla legge regionale 19 giugno 2018, n. 26 (Disciplina dell'apprendistato e norme in materia di "Bottega scuola");
  - e) promuove accordi con i Comuni per la previsione di premialità o la riduzione di imposte, tributi o tariffe comunali gravanti sulle attività storiche e di tradizione iscritte nell'Elenco di cui all'articolo 4;
  - f) determina criteri di premialità nell'ambito dei bandi regionali relativi all'innovazione, valorizzazione e tutela delle imprese sul territorio;
  - g) promuove nei circuiti turistici l'Elenco delle attività storiche e di tradizione suddivise per aree territoriali, supportando iniziative volte a valorizzare l'artigianato locale nell'ambito del turismo esperienziale;
  - h) promuove forme di accompagnamento e percorsi formativi rivolti sia ai dipendenti che ai titolari che rafforzino il mantenimento della cultura e dell'identità dell'attività delle imprese storiche e di tradizione del territorio pugliese, nonché forme di associazionismo tra imprese storiche.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, la Regione Puglia si avvale dell'assistenza della rete dei CAT e dei CATA autorizzati.

## **Art. 6** **Revoche**

1. È disposta la revoca dei riconoscimenti di cui all'articolo 3 e la contestuale cancellazione dall'Elenco regionale delle attività storiche e di tradizione qualora si verifichi un'alterazione sostanziale delle caratteristiche dell'attività sulla base delle quali è stato assegnato il riconoscimento, ivi compresa la definitiva cessazione o la trasformazione dell'attività e della categoria merceologica dei beni o servizi offerti o la modifica di destinazione d'uso dei locali. Il titolare dell'impresa iscritta nell'Elenco regionale delle attività storiche e di tradizione è tenuto a dare tempestiva comunicazione alla struttura regionale competente di ogni variazione potenzialmente idonea a integrare causa di revoca.
2. La Giunta regionale, con il provvedimento di cui all'articolo 4 può ulteriormente specificare i casi di revoca del riconoscimento.
3. Allo scopo di verificare il mantenimento dei requisiti posseduti dalle imprese al momento dell'iscrizione nell'Elenco regionale delle attività storiche e di tradizione, la struttura regionale competente procede ogni due anni col monitoraggio delle imprese iscritte nell'Elenco avvalendosi della collaborazione delle CCIAA e delle amministrazioni comunali e dell'assistenza della rete dei CAT e dei CATA autorizzati.
4. Nei casi di cui al comma 1, nei confronti dell'attività che abbia ottenuto contributi o agevolazioni

ai sensi dell'articolo 4 è altresì disposta la revoca dei contributi o delle agevolazioni concessi nei tre anni precedenti, con il conseguente obbligo di restituzione delle somme già percepite. La struttura regionale competente procede al recupero delle somme erogate.

5. Nel caso di indebita percezione del contributo per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, la Regione, in sede di revoca del contributo, applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo del contributo indebitamente fruito, come previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59).

### **Art. 7**

#### **Attività di vigilanza e controllo**

1. La Regione, d'intesa con le amministrazioni comunali che svolgono le ordinarie attività di controllo sulle attività riconosciute ai sensi delle presenti disposizioni, coordina e promuove una specifica attività di verifica sia del mantenimento dei requisiti per il riconoscimento, sia dell'eventuale utilizzo improprio del marchio regionale identificativo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d).

2. Per l'esercizio delle attività di vigilanza e controllo la Regione si avvale anche della collaborazione della rete dei CAT e dei CATA autorizzati, che sono obbligati a segnalare alla struttura regionale competente e al Sindaco del Comune nel cui territorio ricade l'attività, chiunque utilizzi le qualificazioni regionali di "attività storica", "negoziario storico", "attività artigiana storica", "bottega artigiana storica e di tradizione", "locale storico", "negoziario storico patrimonio di Puglia", "bottega artigiana storica patrimonio di Puglia" e "locale storico patrimonio di Puglia", e i relativi marchi, in violazione delle presenti disposizioni.

3. La struttura regionale competente, ricevuta la segnalazione o, comunque, quando abbia notizia di violazioni delle norme di cui alla presente legge, previo accertamento svolto in contraddittorio ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, avvia la procedura di revoca del riconoscimento ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6.

### **Art. 8**

#### **Norma finanziaria**

1. Alle spese di natura corrente derivanti dall'attuazione delle presenti norme, quantificate in euro 50 mila per ciascun anno del triennio 2021-2023, si provvede nei limiti delle disponibilità delle risorse già stanziata alla missione 14, programma 1, titolo 1, capitolo U1401001 dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021-2023.

2. Alla copertura delle spese per investimenti connesse all'attuazione dell'articolo 5, comma 2, lettere a) e b), possono concorrere le risorse iscritte nell'ambito dei programmi operativi della programmazione attuale e del settennio 2021-2027, finanziati dai fondi strutturali europei, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste, nonché nell'ambito di convenzioni stipulate con istituti di credito.

3. Per gli esercizi successivi al 2023, all'autorizzazione delle spese derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni si provvede con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli

effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 06 AGO. 2021

**MICHELE EMILIANO**

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2021, n. 31

**“Implementazione del Test prenatale non invasivo (NIPT)”.**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:**

**Art. 1**

**Finalità**

1. La presente legge mira a migliorare la qualità della gravidanza delle partorienti, in particolare di quelle con condizioni di rischio di salute per il nascituro, in termini sanitari e psicologici, attraverso l'accesso allo strumento dell'implementazione del Test prenatale non invasivo (NIPT), al fine di limitare i rischi afferenti all'utilizzo di sistemi di diagnosi più invasivi tra cui l'amniocentesi.

**Art. 2**

**Definizioni**

1. Ai sensi e per gli effetti delle presenti disposizioni si definiscono:
- a) NIPT test: test prenatale non invasivo, anche denominato test del DNA fetale circolante su sangue materno, basato sulla ricerca nel sangue della paziente del DNA fetale libero (cffDNA), a partire dalla decima settimana di gravidanza;
  - b) Test combinato: esame, non invasivo, che fornisce una stima del rischio (test di screening) che il feto sia affetto da alcune malattie presenti prima della nascita (prenatali). Il test si compone di un'ecografia (traslucenza nucale) e di un prelievo di sangue;
  - c) Aneuploidie fetali: anomalie cromosomiche caratterizzate da alterazioni del numero dei cromosomi fetali;
  - d) Trisomia 21: è causata dalla presenza di una copia in più del cromosoma 21 ed è anche conosciuta come Sindrome di Down;
  - e) Trisomia 18: è causata dalla presenza di una copia in più del cromosoma 18, conosciuta anche come Sindrome di Edwards, si associa ad una elevata abortività;
  - f) Trisomia 13: è causata dalla presenza di una copia in più del cromosoma 13.

**Art. 3**

**Oggetto**

1. La Regione Puglia, in via sperimentale, al fine di migliorare la qualità della gravidanza delle partorienti, in particolare di quelle con condizioni di rischio di salute per il nascituro, in termini sanitari e psicologici, per la durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, dispone l'erogazione del NIPT test, quale screening prenatale per la diagnosi delle trisomie 13, 18 e 21, in regime di Servizio sanitario regionale senza oneri economici a carico delle seguenti categorie, e comunque fino alla concorrenza dello stanziamento di bilancio assegnato:

- a) donne gravide di età inferiore ai quaranta anni al concepimento e con il risultato del test combinato che prevede un rischio compreso tra 1/301 e 1/1000;
  - b) donne gravide di età maggiore o uguale a quaranta anni al concepimento.
2. La Giunta regionale, per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme adotta i necessari atti finalizzati alla introduzione ed erogazione del NIPT test senza oneri economici per le categorie suddette.

**Art. 4**  
**Norma finanziaria**

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 536 mila per l'anno 2021, si provvede con iscrizione di pari importo in termini di competenza e cassa, nell'ambito della missione 13, programma 7, titolo 1 del bilancio regionale, e contestuale prelevamento di corrispondente somma dalla missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110070 "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione".
2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con le leggi annuali e pluriennali di bilancio.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 06 AGO. 2021

**MICHELE EMILIANO**



## REGIONE PUGLIA

Allegato n.8/1 al D.Lgs. 118/2011

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere  
 Rif. Deliberazione Num. 48 del 27/07/2021  
 "Implementazione dell'integrale non investito (NIFI)"

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	SPESSE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE ESERCIZIO 2021 (*)		VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DECISIONE IN OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			
<b>MISSIONE</b>	<b>Disavanzo di amministrazione</b>		0,00	0,00		0,00	
Programma Titolo	13 Totale della salute 7 Ulteriori spese in materia sanitaria 1 Spese correnti	residui passivi previsione di competenza previsione di cassa	0,00 536.000,00 536.000,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	
Totale Programma	7 Ulteriori spese in materia sanitaria	residui passivi previsione di competenza previsione di cassa	0,00 536.000,00 536.000,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>13 Totale della salute</b>	residui passivi previsione di competenza previsione di cassa	0,00 536.000,00 536.000,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	
<b>MISSIONE</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>						
Programma Titolo	20 Fondi e accantonamenti 3 Altri fondi 1 Spese correnti	residui passivi previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 536.000,00 536.000,00		0,00 536.000,00 536.000,00	
Totale Programma	3 Altri fondi	residui passivi previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 536.000,00 536.000,00		0,00 536.000,00 536.000,00	
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>20 Fondi e accantonamenti</b>	residui passivi previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 536.000,00 536.000,00		0,00 536.000,00 536.000,00	
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>			0,00	0,00		0,00	
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>			536.000,00 536.000,00	0,00		536.000,00 536.000,00	
			0,00	0,00		0,00	
			536.000,00 536.000,00	0,00		536.000,00 536.000,00	

(\*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

Firmato digitalmente da  
**NICOLA PALADINO**  
 Spett.le numero = TUVT

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2021, n. 32

**“Norme in materia di diritto di accesso a internet e superamento del digital divide”**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:**

### **Art. 1**

#### **Oggetto e finalità**

1. La Regione Puglia riconosce il diritto di tutti i cittadini di accedere a internet quale fondamentale strumento di sviluppo umano e di crescita economica e sociale.
2. Al fine di garantire l'effettività di tale diritto, la Regione, anche in virtù di quanto disposto dall'articolo 14 della legge regionale 24 luglio 2012, n. 20 (Norme sul software libero, accessibilità di dati e documenti e hardware documentato) in materia di cittadinanza attiva, promuove la diffusione della cultura digitale al fine di garantire il più ampio accesso ai servizi e alle reti di comunicazione elettronica in condizioni di parità tra i cittadini, in modo omogeneo su tutto il territorio regionale, con modalità tecnologicamente adeguate, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano la conoscenza e determinano una discriminazione sul piano sociale, economico e culturale.

### **Art. 2**

#### **Definizioni**

1. Ai fini delle presenti disposizioni, si intende per:
  - a) internet: rete di telecomunicazioni ad accesso pubblico che connette vari dispositivi o terminali in tutto il mondo;
  - b) digital divide (o divario digitale): il divario esistente tra chi ha accesso effettivo alle tecnologie dell'informazione da chi ne è privo per ragioni economiche, culturali, infrastrutturali;
  - c) abbonamento per accesso alla rete: contratto di fornitura da stipularsi con un fornitore di servizi internet per l'accesso al World Wide Web;
  - d) banda larga: insieme di tecnologie che consentono di fornire all'utente collegamenti di velocità superiore rispetto a quelli concessi dalla normale rete telefonica, che per definizione fornisce servizi a banda stretta;
  - e) competenze digitali di base: uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite internet;
  - f) dispositivi di primo accesso: modem, router e tutte le altre apparecchiature tecnologiche che consentono il collegamento alla rete internet.

### **Art. 3**

#### **Compiti della Regione**

1. La Regione per le finalità di cui all'articolo 1 e fino alla concorrenza dello stanziamento di bilancio

assegnato:

- a) eroga contributi per concorrere al pagamento del canone di abbonamento per la rete internet, nonché all'acquisto dei dispositivi di primo accesso, con particolare riferimento ai nuclei familiari, persone anziane, disabili, consumatori di cui siano accertati un reddito modesto o particolari esigenze sociali nonché a quei soggetti che vivono in condizioni rurali o geograficamente isolate;
  - b) incentiva le attività di informazione, sensibilizzazione e formazione dirette a diffondere le competenze digitali di base.
2. I contributi erogati sono cumulabili con altri tipi di contributo previsti da norme comunitarie, statali e regionali nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato.

#### **Art. 4**

##### **Attuazione**

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, adotta il regolamento regionale attuativo con cui individua:
  - a) l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione, ivi definendo: l'entità del contributo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a); il tetto ISEE familiare al di sopra del quale non può essere ammessa la domanda di beneficio; l'obbligo, per almeno un componente del nucleo familiare che richiede l'accesso al beneficio, di conseguire le competenze digitali di base nell'arco di un termine prestabilito, pena la restituzione del beneficio; specifica premialità per i nuclei familiari con figli in età scolare;
  - b) le modalità di attuazione, ivi compresi i criteri per lo svolgimento delle attività di verifica e monitoraggio;
  - c) i casi di decadenza e revoca dal beneficio.
2. La Regione, sulla base di specifici bandi pubblici da adottarsi annualmente, concede contributi a soggetti pubblici e privati che promuovono attività di informazione, formazione e sensibilizzazione dirette a diffondere le competenze digitali di base nel territorio della regione. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione e la successiva rendicontazione dei contributi di cui all'alinea precedente.

#### **Art. 5**

##### **Clausola valutativa**

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione delle presenti disposizioni e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme e con successiva periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della legge. In particolare, la relazione dovrà contenere dati e informazioni sugli interventi attuati e i risultati della loro implementazione, indicando strumenti e modalità applicative, tempi dei procedimenti, risorse stanziata e utilizzate, rapporto tra numero dei nuclei familiari beneficiari e soggetti che, in ragione dell'attività di formazione di cui alle presenti disposizioni, hanno acquisito le competenze digitali di base.

#### **Art. 6**

##### **Norma finanziaria**

1. Alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno 2021, per un ammontare complessivo di euro 400 mila, si provvede con lo stanziamento di tale importo, in termini di competenza e cassa, nel bilancio di previsione annuale 2021 e pluriennale 2021-2023 nell'ambito della

missione 12, programma 4, titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Interventi per favorire l'accesso ad Internet", e contestuale prelievo di pari importo dal capitolo 1110070 "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione", missione 20, programma 3, titolo 1. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con le leggi annuali e pluriennali di bilancio.

2. La Giunta regionale è, altresì, impegnata ad attivare le procedure per il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nell'ambito del POR Puglia FESR/FSE 2021-2027.



La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 06 AGO. 2021

**MICHELE EMILIANO**





# BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

*Direzione e Redazione:* Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372 / 6524

*Sito internet:* <http://burp.regione.puglia.it>

*e-mail:* [burp@pec.rupar.puglia.it](mailto:burp@pec.rupar.puglia.it) - [burp@regione.puglia.it](mailto:burp@regione.puglia.it)

*Direttore Responsabile* **Dott. Francesco Monaco**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)